SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della salute:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 ottobre 2003, n. **305.**

Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata;

Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;

Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997»;

Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998»;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano alle suddette convenzioni;

1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico (LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739;

5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare (COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;

6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;

7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 159;

8) la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92), firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177.

b) «Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il 4 novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74.

c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 19 dicembre 2001;

d) «nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;

e) «impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;

f) «Autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e, per quanto attiene alle attività di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tali fini, si avvale del predetto comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

g) «Autorità competente locale»: i comandi periferici delle Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale Marittimo;

h) «ispettore»: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'Autorità competente centrale a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali;

i) «ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;

l) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;

m) «ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 6;

n) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;

o) «sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente;

p) «Sirenac»: sistema di informazione sulle navi sottoposte a controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.

q) «Equasis»: sistema di informazione sulle condizioni delle navi.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure previste dall'allegato IV al presente regolamento per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto che non sono adibite a traffici commerciali.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'autorità competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio, che godono di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli previsti dalle convenzioni.

Art. 3.

Ispettori

1. Gli ispettori dipendono funzionalmente dall'autorità competente centrale, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato VII del presente regolamento ad opera dell'autorità competente centrale, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dalla predetta Autorità, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.

3. Il documento di cui al comma 2 è soggetto a rinnovo triennale e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.

4. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione.

5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione, né con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al corpo delle capitanerie di porto non possono essere dipendenti, né possono intraprendere attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

6. Il possesso dei requisiti per la qualifica di ispettori, previsti dall'allegato VII del presente decreto, è assicurato e verificato dall'autorità competente centrale.

Art. 4.

Obblighi ispettivi

1. Le Autorità competenti locali eseguono annualmente un numero complessivo di ispezioni ed ispezioni estese pari ad almeno il 25% del numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali, calcolato in base agli ultimi tre anni solari di cui sono disponibili statistiche.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, qualsiasi nave non soggetta ad ispezione estesa avente un fattore di priorità nel sistema SIRENAC superiore a 50 deve essere sottoposta ad ispezione da parte dell'autorità competente locale salvo che l'unità non sia stata ispezionata in un porto della regione del MOU nel corso degli ultimi trenta giorni.

3. Ferme restando le disposizioni del comma 2 e del successivo articolo 6 l'ordine di priorità nella selezione delle navi da sottoporre ad ispezione è il seguente:

a) le navi di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento sono selezionate per prime indipendentemente dal valore del fattore di priorità riportato dal sistema SIRENAC;

b) le navi di cui all'allegato I, parte II del presente regolamento sono selezionate in ordine decrescente rispetto al valore del rispettivo fattore di priorità riportato dal sistema SIRENAC.

4. Le autorità competenti locali si astengono dall'ispezionare una nave già ispezionata nella regione MOU nei sei mesi precedenti all'ispezione medesima a condizione che:

a) la nave in questione non figuri nell'allegato I del presente regolamento;

b) una precedente ispezione non abbia rilevato carenze;

c) le condizioni della nave e le relative certificazioni non evidenzino fondati motivi per eseguire l'ispezione;

d) la nave non rientri nei casi di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, non trovano applicazione nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle convenzioni.

Art. 5.

Procedura di ispezione

1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure previste dall'allegato IV del presente regolamento.

2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati nell'allegato II del presente regolamento e verifica che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.

3. L'ispettore può controllare tutti i certificati e i documenti, diversi da quelli elencati nell'allegato II del presente regolamento, che devono essere presenti a bordo secondo quanto previsto dalle pertinenti convenzioni. Se, a seguito dei suddetti controlli, l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui all'allegato III del presente regolamento ovvero di altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.

4. L'ispettore effettua le ispezioni estese secondo le procedure di cui all'allegato V, sezione C del presente regolamento.

5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, a norma dell'allegato IX del presente regolamento, consegnandone copia al comandante del porto ed al comandante della nave.

6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorità competente locale può disporre di

sospendere l'ispezione della nave finché i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.

7. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono confermate carenze, l'autorità competente locale si accerta, tramite l'ispettore, che la nave sia in grado di riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi e senza rappresentare una grave minaccia per l'ambiente marino.

Art. 6.

Ispezione estesa

1. Le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato V, sezione A del presente regolamento, sono assoggettabili ad ispezione estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione estesa effettuata in un porto della regione MOU.

2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa è selezionata per essere sottoposta a controlli ai sensi dell'ordine di priorità indicato nel comma 3 dell'articolo 4, l'autorità competente locale dovrà effettuare una ispezione estesa. È tuttavia possibile, tra due ispezioni estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto previsto dall'articolo 5.

3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e riportate dal sistema SIRENAC come candidate ad ispezione obbligatoria nel primo porto di scalo nella regione MOU, devono essere sottoposte ad ispezione estesa da parte dell'autorità competente locale.

4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il Comandante di una nave assoggettabile ad ispezione estesa è tenuto a comunicare, alle autorità competenti locali del porto di scalo, le informazioni di cui all'allegato V sezione B del presente regolamento; tali informazioni sono fornite almeno tre giorni prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata inferiore a tre giorni prima che la nave lasci il porto di partenza.

5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di cui al precedente comma 3 è sottoposta ad ispezione estesa nel porto di destinazione.

Art. 7.

Procedure in caso di impossibilità ad effettuare ispezioni di talune navi

1. L'autorità competente locale che, per ragioni di carattere operativo, non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di una nave con un fattore di priorità superiore a 50 di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero una ispezione estesa di cui all'articolo 6, comma 3, è tenuta a comunicare tempestivamente al sistema SIRENAC che l'ispezione non è stata effettuata.

2. A cadenza semestrale l'Autorità competente centrale notifica i casi di cui al comma 1 alla Commissione europea, indicando i motivi della mancata ispezione.

Art. 8.

Sospensione dell'operazione o fermo delle navi

1. L'ispettore che rileva, nell'attività della nave, carenze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa il comandante del porto che deve disporre la sospensione delle operazioni.

2. La sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.

4. Il fermo della nave è revocato a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3, ovvero qualora siano determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave può riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.

5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.

6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, è disposto il fermo della nave, l'autorità competente locale ne informa immediatamente per iscritto, accludendo il verbale di ispezione, l'Amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera o, quando ciò non sia possibile, il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica nonché gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.

7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformità per la società ovvero del certificato di gestione sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto può revocare l'ordine di fermo

per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali è stato consentito di riprendere il mare, è negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato finché il proprietario o l'armatore dell'unità non comprovi, a soddisfazione dell'autorità che ha imposto il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.

8. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche nei confronti delle navi non equipaggiate con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione (VDR) quando il loro uso è previsto ai sensi dell'allegato XII del presente regolamento.

Art. 9.

Riparazioni

1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 8, commi l, 3 e 8 non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, il comandante del porto può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorità competente locale ed alle competenti autorità dello Stato di bandiera previo assenso dell'autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere. Le carenze di cui all'articolo 8, comma 8, debbono essere risolte entro trenta giorni. Per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta autorizzazione è rilasciata anche in base alle indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle condizioni, indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera e approvate dall'autorità competente locale: tali condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità alle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. L'autorità competente locale, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme alle modalità adottate in seno al MOU, l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 8, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali è stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.

4. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale nelle condizioni di cui al comma 1 per effettuare le necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto, l'autorità competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

Art. 10.

Rimborso dei costi e diritto al ricorso

1. Le spese, e le relative modalità di pagamento, inerenti alle ispezioni di cui all'articolo 5 e 6, qualora queste accertino o confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonché le spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui all'articolo 11, comma 1, sono poste a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il servizio reso, sono comunque a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, secondo le tariffe di cui al comma 1, gli eventuali costi per le prestazioni fornite dagli ispettori al di fuori del normale orario di lavoro nonché degli oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle misure rispettivamente previste dalle tabelle della amministrazione di appartenenza per la eventuale corresponsione ai citati ispettori.

3. Sono altresì poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.

4. Nel provvedimento di fermo e di rifiuto di accesso nei porti di cui al successivo articolo 11 notificati al comandante della nave, è indicato al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato il termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

5. Il fermo della nave non può essere revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 11.

Divieto di accesso nei porti

1. L'accesso ai porti dello Stato è negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione

che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro a soddisfazione dell'autorità competente locale.

3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione l'autorità competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

Art. 12.

Divieto di accesso nei porti riguardante alcune navi

1. Salvo i casi di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato è negato ad una nave appartenente ad una delle categorie di cui all'allegato XI, sezione A, del presente regolamento quando la stessa nave:

a) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista nera del rapporto annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti nei porti della regione MOU, ovvero

b) batte bandiera di uno Stato incluso nella sezione «ad altissimo rischio» e «ad alto rischio» della lista nera del rapporto annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti nei porti della regione MOU.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, l'autorità competente locale ove si è verificato, a seconda dei casi, il secondo o il terzo fermo della nave, provvede, nel momento in cui la nave è autorizzata a lasciare il porto, ad informare del provvedimento di rifiuto d'accesso il comandante e proprietario della unità, l'amministrazione dello Stato di bandiera, la società di classifica interessata, il sistema SIRENAC, gli altri Stati membri, la Commissione europea e il Segretariato del MOU.

3. Le procedure per l'imposizione e la revoca del divieto di accesso ai porti di cui al presente articolo sono contenute nell'allegato XI, sezione B del presente regolamento.

Art. 13.

Rapporto dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale, informano immediatamente l'autorità competente locale, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

2. L'autorità competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora le carenze di cui al comma 1 rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.

Art. 14.

Cooperazione e pubblicazione di notizie connesse ai fermi ed alle ispezioni

1. L'autorità competente centrale garantisce lo scambio di informazioni e la collaborazione necessarie con gli altri Stati membri ed assicura che le autorità competenti locali mantengano un collegamento operativo con il sistema SIRENAC, la Commissione europea ed il sistema EQUASIS.

2. Le autorità competenti locali provvedono a trasmettere al sistema SIRENAC le informazioni contenute nel verbale d'ispezione di cui all'articolo 5, comma 5, nonché quelle di cui all'allegato VIII, parte prima e parte seconda del presente regolamento. Tali informazioni devono essere trasmesse al sistema SIRENAC non appena possibile ad ultimazione completata dell'ispezione ovvero a revoca del fermo.

3. A cadenza mensile l'autorità competente centrale provvede a pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le informazioni elencate nell'allegato VIII, parte I, del presente regolamento relative a navi che siano state trattenute in un porto nazionale o alle quali è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni altresì vengono rese disponibili, a cura dell'autorità competente centrale, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.

4. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione europea le informazioni previste nell'allegato X del presente regolamento con la frequenza specificata nel predetto allegato.

Art.15.

Disposizioni abrogative

1. È abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 36

ALLEGATO I

NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE
(di cui all'art. 4, comma 3)

Art. 1.

Fattori di priorità assoluta

1. Indipendentemente dal valore dei fattori di priorità, l'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorità assoluta:

a) navi che su segnalazione dei piloti o delle autorità portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva 93/75/CEE e dell'art. 10 del presente regolamento);

b) navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla direttiva 93/75/CEE;

c) navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da parte di un altro Stato membro;

d) navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione operativa della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante, né al proprietario della nave in questione;

e) navi che:

1) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;

2) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;

3) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione, oppure vengono comunque gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;

f) navi il cui certificato di classe è stato sospeso o ritirato per motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.

Art. 2.

Fattori di priorità ordinaria

1. L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata prioritaria:

a) navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato membro o dopo un'assenza di dodici mesi o più. Nell'applicare tali criteri, l'autorità competente locale tiene conto anche delle ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni adeguate in materia, l'autorità competente locale si basa sui dati disponibili sul sistema Sirenac ed ispeziona le navi che non risultano registrate nella banca dati SIRENAC dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1º gennaio 1993;

b) navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi precedenti;

c) navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni rilasciati in conformità delle convenzioni, e i cui certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio;

d) navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nella relazione annuale del MOU:

e) navi alle quali è consentito lasciare il porto di uno Stato membro a determinate condizioni:

1) carenze da correggere prima della partenza;

2) carenze da correggere nel porto successivo;

3) carenze da correggere entro quattordici giorni;

4) carenze per le quali sono state specificate altre condizioni,

e tenuto conto del fatto che siano state adottate iniziative riguardanti la nave e siano state corrette tutte le carenze;

f) navi in cui sono state riscontrate carenze durante una precedente ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate;

g) navi che sono state fermate in un porto precedente;

h) navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato tutte le pertinenti convenzioni;

i) navi in classe con una società la cui flotta ha registrato un tasso di carenze superiore alla media;

l) navi appartenenti ad una categoria di cui all'allegato V, sezione A del presente regolamento;

m) navi che hanno più di 13 anni.

2. Nel determinare l'ordine di priorità per l'ispezione delle navi sopra elencate, l'autorità competente locale tiene conto dell'ordine risultante dal fattore di priorità ordinaria che figura nel sistema informativo SIRENAC.

3. Un fattore di priorità più elevato indica una priorità più elevata. Il fattore di priorità è la somma dei valori del fattore applicabili come definito nel quadro del MOU. Le lettere *e), f),* g), del comma 1, dell'art. 2 del presente allegato si applicano soltanto per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di priorità ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei valori constatati di cui alle lettere *c), d). h), i), l), m),* dell'art. 2, comma 1, del presente allegato. Tuttavia il sistema SIRENAC nell'indicare l'obbligatorietà di una ispezione estesa ai sensi dell'art. 6, comma 3, non tiene conto di quanto specificato nell'art. 2, comma l, lettera *l)* del presente allegato.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(di cui all'art. 5, comma 2)

1. Certificato internazionale di stazza (ITC 69).

2. Certificato di sicurezza:

a) per nave da passeggeri;

b) per costruzione per nave da carico;

c) per le dotazioni di nave da carico;

d) radiotelegrafica per nave da carico;

e) radiotelefonica per nave da carico;

f) radio per nave da carico;

g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi;

h) per nave da carico.

3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti e Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.

4. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi e Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.

5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale.

6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.

7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e Certificato internazionale di esenzione di bordo libero.

8. Registro degli oli minerali, parti I e II.

9. Registro dei carichi.

10. Documento attestante la tabella minima d'armamento.

10-*bis*. Certificati rilasciati secondo la Convenzione STCW.

11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in materia di esame medico dei marittimi.

12. Informazioni sulla stabilità.

13. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciato in conformità del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX).

14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la classe con una società di classificazione).

15. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose.

16. Certificato di sicurezza delle unità veloci e autorizzazione a operare unità veloci.

17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio.

18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e dell'equipaggiamento.

19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.

20. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione offshore.

21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.

22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, un piano antiavaria.

23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.

24. In caso di portarinfuse e petroliere, fascicolo di visita ai sensi del programma ispettivo previsto dalla regola 2 capitolo XI della convenzione Solas.

25. Verbale di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.

26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A.

27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.

28. Manuale di fissazione del carico.

29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.

30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per il comandante di navi da passeggeri.

31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi da passeggeri in servizio su rotte fisse.

32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.

33. Manuale di carico/scarico per portarinfuse.

34. Piano di carico e scarico.

35. Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni da inquinamento (Convenzione CLC92).

ALLEGATO III

ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» PER UN'ISPEZIONE PIÙ DETTAGLIATA

(di cui all'art. 5, comma 3)

1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I, e nelle lettere *c), d), e),* numeri 2) e 3), e *h)* del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato I.

2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.

3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3).

4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'art. 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'International maritime organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.

6. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.

7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave.

8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione.

9. La mancanza di importanti dotazioni o equipaggiamenti richiesti dalle convenzioni.

10. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave.

11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atte a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la tenuta stagna alle intemperie.

12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI

(di cui agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1)

1. Principi di composizione minima degli equipaggi riportati nella Risoluzione IMO A.890(21) e allegati: «Principles of Safe Manning» (allegato I); «Guidelines for the Application of Principles of Safe Manning» (allegato II).

2. Le disposizioni dell'«International Maritime Dangerous Goods Code» (IMDG Code).

3. Pubblicazione ILO «Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for procedures» (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi).

4. Allegato I, «Procedure di controllo dello Stato di approdo» del MOU.

ALLEGATO V

A. CATEGORIE DI NAVI ASSOGGETTABILI AD ISPEZIONE ESTESA

(di cui all'art. 6, comma 1)

1. Petroliere di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate e di età superiore a 15 anni, calcolata a decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.

2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, calcolata a decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.

3. Navi passeggeri di età superiore ai 15 anni, calcolata a decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza, diverse dalle navi di cui all'art. 2, lettere *(a)* e *(b)* della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, calcolata a decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.

B. INFORMAZIONI SULLA NAVE DA NOTIFICARE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE LOCALE

(ai sensi dell'art. 6, comma 4).

1. Nome.

2. Bandiera.

3. Eventuale numero IMO.

4. Portata lorda.

5. Data di costruzione della nave come risultante dai certificati di sicurezza.

6. Ora stimata di arrivo.

7. Durata prevista dello scalo.

8. Operazioni previste nel porto di destinazione (carico, scarico, altro).

9. Visite di sicurezza pianificate e lavori di riparazione e manutenzione sostanziali da eseguire nel porto di destinazione.

10. Per le navi cisterna:

a) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT (cisterna di zavorra segregata), doppio scafo;

b) condizioni delle cisterne di carico e zavorra: piene, vuote, inertizzate;

c) volume e natura del carico.

C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA

(di cui all'art. 5, comma 4)

Salvo restando la loro fattibilità materiale ovvero eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa.

Gli ispettori sono consapevoli che l'espletamento di prove aventi conseguenze dirette su operazioni a bordo, può pregiudicarne l'esecuzione in condizioni di sicurezza.

1. *Navi in generale* (tutte le categorie della sezione A):

a) black-out e avvio del generatore di emergenza;

b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;

c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;

d) funzionamento delle pompe di sentina;

e) chiusura delle porte a tenuta stagna;

f) calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;

g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie, pompe di ventilazione e carburante;

h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario;

i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti radio;

l) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala macchine.

2. *Petroliere.*

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle petroliere comprende anche i seguenti elementi:

a) sistemi d'inondazione di schiumogeno;

b) attrezzature antincendio in generale;

c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e alloggi;

d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno;

e) verifica di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani carico da effettuarsi dal passo d'uomo della cisterna ovvero dall'accesso sul ponte e, qualora l'ispettore ne constati l'esigenza, da effettuarsi dall'interno;

f) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:

1) rapporto di visita strutturale;

2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;

3) rapporto sulla misurazione dello spessore;

4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744 (18).

3. *Portarinfuse.*

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle portarinfuse comprende anche i seguenti elementi:

a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte;

b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti;

c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali;

d) accesso ai vani carico;

e) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti, della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:

1) rapporto di visita strutturale;

2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;

3) rapporti sulla misurazione dello spessore;

4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744 (18).

4. *Gasiere e chimichiere.*

Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere comprende anche i seguenti elementi:

a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero;

b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività, compresa la loro taratura; disponibilità di attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a bordo;

c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti);

d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti;

e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato.

5. *Navi passeggeri.*

(non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/35/CE di cui al punto A.3).

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri comprende anche i seguenti elementi:

a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;

b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;

c) prove del sistema di diffusione sonora;

d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;

e) dimostrazione che i responsabili operativi dell'equipaggio conoscono il piano d'emergenza in caso di avaria («damage control plan»).

Se opportuno, l'ispezione può essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave è in navigazione da o verso un porto di uno Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

ALLEGATO VI

CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE

(di cui all'art. 8, comma 5)

SEZIONE I
Criteri di valutazione delle carenze

Nello stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore si conforma ai seguenti criteri:

1. Quando la carenza deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non è emanato a condizione che:

a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11 (c) SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorità dello Stato di bandiera, o all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto, competente per il rilascio del certificato pertinente;

b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore abbia trasmesso all'autorità competente informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;

c) la nave stia intraprendendo un'azione stimata dall'Autorità competente idonea ad ovviare alla carenza riscontrata;

d) la competente autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia constatato che le carenze, che erano chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate.

2. Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.

3. La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi. La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità competente locale deve comunque verificare, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si è posto rimedio alle carenze prima della partenza.

4. Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore tiene conto dei seguenti aspetti prendendo in considerazione il fermo della nave se anche una sola delle risposte ai quesiti è negativa ovvero si riscontri un insieme di carenze di tipo meno grave:

a) se la nave ha la pertinente e valida documentazione;

b) se la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi;

c) se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio sono in grado di:

1) navigare in maniera sicura;

2) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;

3) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;

4) mantenere propulsione e governo adeguati;

5) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;

6) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;

7) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;

8) mantenere un'adeguata stabilità;

9) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;

10) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;

11) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo fornire ogni possibile informazione in caso di incidente.

SEZIONE II

Elenco delle carenze

Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole essere completo. Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto 8, costituiscono gli unici motivi per il fermo sulla base di questa Convenzione.

a) Aspetti generali.

Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una data Convenzione (strumento pertinente) o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta Convenzione o tale altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.

b) Ambito di pertinenza della Convenzione Solas (eventuali riferimenti sono indicati fra parentesi).

1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.

2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.

3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.

4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario.

5. Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.

6. Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale — nella misura in cui non è conforme all'uso destinato — del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.

7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.

8. Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.

9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.

10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (o).

11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche.

12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).

13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.

14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.

15. Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previsto dalla regola 2 del capitolo XI della Convenzione SOLAS.

16. Mancanza o avaria del dispositivo VDR qualora l'impiego del medesimo sia obbligatorio.

4. *Ambito di pertinenza del codice IBC* (i riferimenti sono indicati tra parentesi).

a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (16.2).

b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati (8.2.3).

c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).

d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2 (11.3.15).

e) Infrazione di requisiti specifici (15).

f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna (16.1).

g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6).

5. *Ambito di pertinenza del codice IGC* (i riferimenti sono indicati tra parentesi).

a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (18.1).

b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio (3.2.6).

c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).

d) Camere di equilibrio difettose (3.6).

e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).

f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).

g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).

h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).

i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico (13.4.1).

l) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).

m) Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido (17/19).

6. *Ambito di pertinenza della Convenzione sulle linee di massimo carico.*

a) Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto dove si proceda alle riparazioni definitive.

b) Insufficiente stabilità riconosciuta.

c) Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave.

d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna.

e) Sovraccarico.

f) Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio.

7. *Ambito di pertinenza della Convenzione Marpol, allegato I.*

a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.

b) Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.

c) Mancata disponibilità del registro degli oli minerali.

d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.

e) Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformità alla regola 13G (3) *(b)* dall'annesso I alla Convenzione Marpol.

8. *Ambito di pertinenza della convenzione Marpol, allegato II.*

a) Assenza del manuale P&A.

b) Carico non classificato.

c) Mancata disponibilità del registro del carico.

d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato.

e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.

9. *Ambito di pertinenza della Convenzione STCW.*

a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida.

b) Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabile dell'amministrazione dello Stato di bandiera.

c) Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera.

d) Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino.

e) Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento.

f) Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.

10. *Ambito di pertinenza della Convenzione ILO.*

a) Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo.

b) Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo.

c) Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.

d) Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse.

e) Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure.

11. *Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad esempio, essere sospese le operazioni di carico.*

a) La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

ALLEGATO VII

REQUISITI PROFESSIONALI PER GLI ISPETTORI

(di cui all'art. 3, comma 2)

1. Ciascun ispettore è autorizzato dall'Autorità competente centrale ad eseguire i controlli dello Stato d'approdo ed è provvisto del relativo documento personale di cui all'art. 3, comma 2, qualora ricorrano i seguenti presupposti alternativi:

a) (Ipotesi A): l'ispettore deve aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni e:

1) deve essere in possesso di un certificato di qualifica professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1600 t.s.l. o più (di cui alla convenzione STCW, reg. II/2) o;

2) deve essere in possesso di un certificato di qualifica professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o superiore a 3000 kW (di cui alla convenzione STCW, reg. III/2) o;

3) deve aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico, ingegnere navale o altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni.

Inoltre, gli ispettori di cui ai numeri 1) e 2) devono aver prestato servizio in mare per almeno cinque anni, rispettivamente come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina.

b) (Ipotesi B1): l'ispettore deve essere in possesso di laurea in ingegneria (tutti gli indirizzi) o architettura navale conseguita ai sensi dell'ordinamento antecedente al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (università e ricerca scientifica tecnologica), oppure di laurea di primo livello in ingegneria industriale o in scienze e tecnologie della navigazione marittima ed aerea ovvero altro titolo riconosciuto equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e:

1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza delle navi dopo aver seguito un corso di formazione presso il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto ovvero un organismo all'uopo riconosciuto da parte dell'autorità competente centrale;

2) aver prestato servizio per almeno due anni come ispettore di uno Stato di bandiera incaricato, presso una autorità competente, dei controlli e delle certificazioni previsti dalle convenzioni.

c) (Ipotesi B2): l'ispettore deve possedere un percorso formativo quale Ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto e:

1) aver ottenuto la qualifica di ispettore alla sicurezza delle navi dopo aver seguito un corso di formazione presso il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

2) aver prestato servizio per almeno due anni in qualità di ispettore dello Stato per i controlli e per le certificazioni previsti dalle convenzioni.

2. In ogni caso gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto nella lingua inglese e possedere una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo dello Stato di approdo accertati dalla Autorità competente centrale.

3. Sono altresì accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri sopraelencati se essi erano già stati incaricati dall'autorità competente di uno Stato membro di eseguire i controlli dello Stato di approdo alla data del 30 giugno 1996.

ALLEGATO VIII

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI

(di cui all'art. 14)

1. Le informazioni pubblicate conformemente all'art. 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:

a) nome della nave;

b) numero IMO;

c) tipo di nave, stazza (GT);

d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;

e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;

f) Stato di bandiera;

g) la società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di classificazione;

h) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;

i) porto e data dell'ultima ispezione estesa, indicando, se del caso se sia stato imposto un provvedimento di fermo;

l) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando l'organismo che l'ha eseguita;

m) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;

n) paese e porto di fermo;

o) data in cui è stato tolto il fermo;

p) durata del fermo, in giorni;

q) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti;

r) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;

s) quando alla nave è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;

t) indicazione delle eventuali responsabilità della società di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo;

u) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al più vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.

2. Le informazioni relative alle navi oggetto di ispezione rese pubbliche conformemente all'art. 11, comma 2, includono i seguenti dati:

a) nome della nave;

b) numero IMO;

c) tipo di nave;

d) stazza (GT);

e) anno di costruzione, indicato nei certificati di sicurezza;

f) nome e indirizzo del proprietario o armatore della nave;

g) Stato di bandiera;

h) per le navi che trasportano prodotti alla rinfusa, nome e indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio;

i) la società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno rilasciato eventualmente a detta nave certificati di classificazione;

l) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;

m) porto nazionale e data di ispezione;

n) numero e natura delle carenze.

ALLEGATO IX

VERBALE D'ISPEZIONE

(redatto a norma dell'art. 5.5)

Il verbale d'ispezione comprende almeno gli elementi di seguito riportati.

I. Informazioni generali.

1. Autorità competente locale che ha redatto il verbale.
2. Data e luogo dell'ispezione.
3. Nome della nave ispezionata.
4. Bandiera della nave ispezionata.
5. Tipo della nave.
6. Numero IMO.
7. Indicativo radio.
8. Stazza lorda (GT).
9. Portata lorda (eventuale).
10. Anno di costruzione, come indicato dai certificati di sicurezza.
11. La società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di classificazione.
12. La società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati.
13. Nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore.
14. Nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per le unità con carichi alla rinfusa.
15. Data finale di stesura del verbale di ispezione.
16. Indicazione che i dati dell'ispezione sono soggetti a pubblicazione.

II. Informazioni relative all'ispezione.

1. Certificati rilasciati in applicazione delle convenzioni internazionali pertinenti, con indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, della data di rilascio e di scadenza.
2. Parti o elementi della nave che sono stati oggetto di ispezione dettagliata o estesa.
3. Tipo di ispezione condotta (iniziale, dettagliata, estesa).
4. Natura delle carenze.
5. Misure adottate.

III. Informazioni supplementari in caso di fermo.

1. Data del provvedimento di fermo.
2. Data di revoca del provvedimento di fermo.
3. Natura delle carenze che hanno motivato la decisione del fermo con riferimento alle Convenzioni internazionali.
4. Informazioni sull'ultima visita intermedia o annuale.

5. Indicazione delle eventuali responsabilità della società di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo.

6. Misure adottate.

ALLEGATO X

DATI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

(in ottemperanza all'art. 14, comma 4)

1. L'autorità competente centrale fornisce, entro il 1º aprile, alla Commissione europea i seguenti dati riferiti all'anno solare precedente:

a) numero totale di singole navi soggette al controllo dello Stato di approdo entrate nei porti nazionali;

b) numero di ispettori incaricati del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo; tali informazioni devono essere trasmesse conformandosi alla tabella sotto rappresentata:

Porto/zona (1)	Numero di ispettori a tempo pieno	Numero di ispettori a tempo parziale	Conversione a tempo pieno

2. L'autorità competente centrale fornisce alla Commissione europea, su base semestrale, ii numero IMO e la data di arrivo delle singole navi entrate nei porti nazionali soggette al controllo dello Stato di approdo, con eccezione delle navi traghetto in servizio di linea.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità competente centrale notifica alla Commissione Europea l'elenco dei traghetti in servizio di linea di cui al comma precedente provvedendo altresì a notificare eventuali cambiamenti.

---

(1) Con il termine porto si intende un porto singolo ovvero la zona geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori che può comprendere più di un singolo porto. Il medesimo ispettore può essere chiamato ad operare in più di un porto o zona.

ALLEGATO XI

PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI ACCESSO

(a di cui all'art. 12)

A) Categorie di navi soggette al rifiuto d'accesso di cui all'art. 12.

1. Gasiere e chimichiere;
2. Portarinfuse;
3. Petroliere;
4. Navi da passeggeri.

B) Procedure relative al rifiuto d'accesso di cui all'art. 12.

1. Il provvedimento di rifiuto di accesso notificato a norma dei quanto previsto dall'art. 12, comma 2, scatta nel momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto previa correzione delle carenze che hanno determinato il fermo.

2. Per la revoca del rifiuto d'accesso di cui all'art. 12, il proprietario o l'armatore può presentare, all'autorità competente locale che ha emanato il provvedimento, un'istanza formale corredata di una dichiarazione dell'amministrazione dello stato di bandiera, attestante che la nave è pienamente conforme alle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali e di una certificazione della eventuale società di classifica presso la quale la nave è classificata, attestante che l'unità risponde ai previsti requisiti di classe.

3. Il provvedimento di rifiuto d'accesso di cui all'art. 12 può essere revocato solo a seguito di una nuova ispezione che riscontri la conformità della nave alle disposizioni applicabili delle convenzioni.

4. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso ai sensi dell'art. 12 comprende, per quanto applicabili, quantomeno le verifiche ed i controlli previsti per l'ispezione estesa di cui all'allegato 5, sezione C del presente regolamento. I costi di questa nuova ispezione sono a carico del proprietario o armatore della nave.

5. La nuova ispezione per la revoca del provvedimento di accesso può essere effettuata nel porto ove il provvedimento è stato imposto ovvero in un altro porto concordato tra l'autorità competente che ha imposto il rifiuto d'accesso, il proprietario o armatore della nave e l'autorità competente del porto prescelto. Lo scalo nel porto prescelto può essere autorizzato al solo scopo di sottoporre la nave alla visita ispettiva di cui al precedente comma 3.

6. La revoca del provvedimento di rifiuto d'accesso è comunicata per iscritto al proprietario o armatore della nave ed è notificato alla Amministrazione di bandiera della nave, alla società di classifica interessata, agli altri Stati membri, alla Commissione europea, al segretariato del MOU e al sistema informativo SIRENAC.

ALLEGATO XII

DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI REGISTRAZIONE DEI DATI DI NAVIGAZIONE (VDR)

(di cui all'art. 8, comma 8)

1. Le navi soggette al controllo dello Stato di approdo che scalano i porti nazionali devono essere equipaggiate con il dispositivo VDR conforme agli standard previsti dalla risoluzione dell'Assemblea IMO A.861(20) nonché ai requisiti di prova fissati dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) nello standard n. 61996, secondo il seguente calendario stabilito in funzione del tipo e della data di costruzione dell'unità:

a) navi da passeggeri costruite a partire dal 1º luglio 2002: all'entrata in vigore del presente regolamento;

b) navi da passeggeri ro-ro costruite prima del 1º luglio 2002: non oltre la prima ispezione di sicurezza effettuata a partire dal 1º luglio 2002;

c) navi da passeggeri diverse dalle navi passeggeri ro-ro, costruite anteriormente al 1º luglio 2002: non oltre il 1º gennaio 2004;

d) navi diverse dalle navi da passeggeri, di stazza lorda pari o superiore alle 3.000 tonnellate e costruite a partire dal 1º luglio 2002: all'entrata in vigore del presente regolamento;

e) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate costruite prima del 1º luglio 2002: non oltre la data fissata dall'IMO o, in mancanza, non oltre il 1º gennaio 2007;

f) navi da carico di stazza lorda compresa tra le 3.000 e le 20.000 tonnellate costruite prima del 1º luglio 2002: non oltre la data fissata dall'IMO o, in mancanza, non oltre il 1º gennaio 2008.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1995, n. L 157.

— Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, recante: «Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2001, n. 20.

— La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2002, n. L 19.

— La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2002, n. L 324.

— L'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, così recita:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.».

— L'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1989, n. 58, così recita:

«Art. 2 *(Legge comunitaria)*. — 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'art. 9, comma 2-*bis*.

4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria"».

— L'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995 - 1997», pubblicata nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1998, n. 104, così recita:

«Art. 6 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)*. — 1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.».

— L'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1998», pubblicata nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1999, n. 35, così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)*. — Testo in vigore dal 27 febbraio 1999.

1. L'allegato *D* elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 5/L alla *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2003, n. 31.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante: «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1996», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 176.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, e sua esecuzione» (SOLAS 74), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1978, n. 48.

— La legge 22 ottobre 1973, n. 958, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1974, n. 26.

— La legge 10 aprile 1981, n. 159, recante: «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a sessione della Conferenza internazionale del lavoro», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1981, n. 116.

— La legge 27 maggio 1999, n. 177, recante: «Adesione ai protocolli emendativi delle Convenzioni 1969 e 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione», è pubblicata nel supplemento ordinario n. 177 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1999, n. 141.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, recante: «Attuazione della direttiva 96/40/CE della Commissione del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997.

— Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 51 *(Astensione del giudice)*. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 181 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni)*. — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».

Nota all'allegato I, art. 1, lettere a) e b):

— Il testo della direttiva 93/75/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 5 ottobre 1993, n. L 247.

Nota all'allegato I, art. 2, lettera c):

— Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 dicembre 1994, n. L 319.

Nota all'allegato III, comma 4:

— L'art. 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 dicembre 1994, n. L 319, così recita:

«Art. 8. — Gli Stati membri assicurano che:

1) a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri della compagnia di navigazione, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni. Inoltre, dovrebbero essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tali autorità;

2) a bordo delle navi passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato — di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:

a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;

c) l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio dando l'esempio, ovvero gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;

d) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella loro madrelingua;

e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;

3) a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni. Inoltre dovrebbero essere previsti strumenti adeguati per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tali autorità;

4) quando effettuano un'ispezione a bordo nella loro qualità di Stato d'approdo, gli Stati membri controllano che anche le navi battenti bandiera di uno Stato non membro osservino il presente articolo.».

Nota all'allegato V, lettera A, comma 3:

— L'art. 2, lettere *a)* e *b)* della direttiva del Consiglio 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorio per l'esercizio, in condizioni di sicurezza, di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri in servizio di linea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 1° giugno 1999, n. L 138, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — Ai fini della presente direttiva e dei suoi allegati si intende per:

a) "traghetto ro-ro", una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;

b) "unità veloce da passeggeri", un'unità veloce come definita all'art. 2, lettera *f)*, della regola 1 del capitolo X della convenzione Solas del 1974, nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva, che trasporti più di dodici passeggeri;».

Nota allegato VII, comma 1, lettera b):

— Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2000, n. 245.

03G0330

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2003.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. (Ordinanza n. 3323).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia è nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal

medesimo commissario, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per quanto possibile e compatibile con leutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dal commissario delegato con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;

d) al rimborso delle spese sostenute nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali territoriali e non territoriali, previa verifica della relativa congruità.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 8.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di propria competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 8, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad anticipare una somma, fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche e zootecniche, ittiche ed itticoproduttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. In relazione al patrimonio zootecnico perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili, per un periodo massimo non superiore a sei mesi con decorrenza dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contri-

buto concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di € 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di € 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto, nonché l'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettera A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purché le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

11. Il commissario delegato è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo di cui al comma 1, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 8.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

legge 9 dicembre 1998, n. 431 articoli 2 e 3;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche;

leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 9.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione, derivanti dalla situazione emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Puglia - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di tre unità, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di quattro unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 10.

1. Il personale dell'ufficio territoriale del Governo di Taranto direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2003, ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili *pro-capite*, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2001, n. 252.

2. Il personale dei comuni, del settore di protezione civile della regione Puglia, delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza sulla base di effettive esigenze determinatesi, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, non oltre il 31 ottobre 2003.

3. Al rimborso provvede il commissario delegato, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 11.

Art. 11.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è stanziata la somma di € 10.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che verrà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 12.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 13.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 43.395 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 settembre e 24 settembre 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 settembre 2003, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 9 settembre 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 settembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 ottobre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previstonale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 9 settembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12213

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viraferonpeg» peginterferone alfa 2b ricombinante autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C/ n. 251/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viraferonpeg» peginterferone alfa 2b ricombinante autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/132/031 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/032 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/033 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/034 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/035 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/100/132/036 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/037 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/038 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/039 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/040 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/041 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/042 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/043 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/044 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/045 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/046 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/047 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/048 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/049 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/00/132/050 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Virafonpeg»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 23 settembre 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viraferonpeg» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 15/16 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIRAFERONPEG peginterferone alta 2b ricombinante nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854315/E (in base 10) - 117PFC (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854327/E (in base 10) - 117PFR (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854339/E (in base 10) - 117PG3 (in base 32);

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854341/E (in base 10) - 117PG5 (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854354/E (in base 10) - 117PGL (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854366/E (in base 10) - 117PGY (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854378/E (in base 10) - 117PHB (in base 32);

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854380/E (in base 10) - 117PHD (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854392/E (in base 10) - 117PHS (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854404/E (in base 10) - 117PJ4 (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854416/E (in base 10) - 117PJJ (in base 32);

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854428/E (in base 10) - 117PJW (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854430/E (in base 10) - 117PJY (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854442/E (in base 10) - 117PKB (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854455/E (in base 10) - 117PKR (in base 32);

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854467/E (in base 10) - 117PL3 (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854479/E (in base 10) - 117PLH (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 4 penne preriempite + 4 aghi + 8 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854481/E (in base 10) - 117PLK (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 6 penne preriempite + 6 aghi + 12 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854493/E (in base 10) - 117PLX (in base 32);

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartucce a due scomparti in 12 penne preriempite + 12 aghi + 24 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854505/E (in base 10) - 117PM9 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Viraferonpeg» classificata come segue:

50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854315/E (in base 10) - 117PFC (in base 32) - Classe «A nota 32» - prezzo ex factory 84,96 euro - prezzo al pubblico 140,22 euro;

80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854354/E (in base 10) - 117PGL (in base 32) - Classe «A nota 32» - prezzo ex factory 135,83 euro - prezzo al pubblico 224,17 euro;

100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854392/E (in base 10) - 117PHS (in base 32) - Classe «A nota 32» - prezzo ex factory 169,79 euro - prezzo al pubblico 280,22 euro;

120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854430/E (in base 10) - 117PJY (in base 32) - Classe «A nota 32» - prezzo ex factory 203,75 euro - prezzo al pubblico 336,27 euro;

150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile in cartuccia a due scomparti in 1 penna preriempita + 1 ago + 2 tamponi uso sottocutaneo - n. 034854479/E (in base 10) - 117PLH (in base 32) - Classe «A nota 32» - prezzo ex factory 254,48 euro - prezzo al pubblico 419,99 euro,

sconto obbligatorio agli ospedali dell'8,7% sul prezzo ex factory delle confezioni da 100 mcg, 120 mcg e 150 mcg.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità, praticato nei Paesi in cui viene commercializzata, e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici presso il Dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo per l'acquisizione del prescritto e, successivamente, notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74

03A12151

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2003.

Nomina di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 29 settembre 2003 con la quale il sig. Andrea Guarducci ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 29 settembre 2003 con la quale C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Treviso hanno designato il sig. Mario Bonato quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Andrea Guarducci, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Mario Bonato viene nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Andrea Guarducci, dimissionario.

Treviso, 15 ottobre 2003

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

03A11821

DECRETO 15 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lions Service P.S.C.» a r.l., in Porto Sant'Elpidio.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003 nei quali si ravvisa la necessità di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società cooperative e dei loro consorzi;

Decreta:

La società cooperativa «Lions Service P.S.C.» a r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio, via Pescara n. 14, costituita per rogito notaio dott. Enrico Damiani, in data 5 agosto 1998, repertorio n. 1944/350, numero repertorio economico amministrativo 157453, BUSC n. 1354/283292, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 15 ottobre 2003

Il dirigente: RICCI

03A11925

DECRETO 17 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Flora a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 26 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edile «Flora a r.l.», con sede in Bari, pos. n. 3514/155775, costituita per rogito del notaio Angelo Fiandaca in data 25 ottobre 1977, repertorio n. 228674, registro imprese n. 9978, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 17 ottobre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11964

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S di Salerno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Vista la nota ministeriale n. 160 dell'11 marzo 2003 con la quale il direttore del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Salerno è «autorizzato alla firma degli atti amministrativi e contabili della struttura», in attesa dell'assegnazione delle funzioni al nuovo responsabile;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto direttoriale n. 2972 del 4 ottobre 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S di Salerno;

Vista la nota n. 1506 del 14 ottobre 2003 con la quale l'Assindustria di Salerno chiede la sostituzione del geom. Lombardi Antonio — dimissionario — con l'ing. Lanzara Aniello;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

L'ing. Lanzara Aniello, nato a Salerno il 16 settembre 1969, è nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S di Salerno, in sostituzione del geom. Lombardi Antonio ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 20 ottobre 2003

Il direttore: BIONDI

03A11779

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nuovo impegno», in Manduria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Nuovo impegno», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Michele Adami in data 20 dicembre 1993, repertorio n. 165324, registro società n. 12450 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale 01945320735.

Taranto, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11910

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Spaccio dipendenti Dreher», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Spaccio dipendenti Dreher» con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 16 dicembre 1982, repertorio n. 5766, registro società n. 6207 c/o tribunale di Taranto - codice fiscale n. 00881360739.

Taranto, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11911

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Deltaplano», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Deltaplano» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 9 gennaio 1996, repertorio n. 46595, registro imprese n. 72826/96 c/o camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 02081930733.

Taranto, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11912

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Meditpress», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Meditpress» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 19 dicembre 1996, repertorio n. 14384, registro imprese n. 99118/97 c/o Camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 02136430739.

Taranto, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11913

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «LPU Massafra piccola società cooperativa», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1º ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta si sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «LPU Massafra piccola società cooperativa» con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 16 settembre 1999, repertorio n. 34009, registro imprese n. 27526/99 c/o camera di commercio di Taranto - codice fiscale n. 02271230738.

Taranto, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A11914

DECRETO 20 ottobre 2003.

Trasformazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2000 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Campania Centro Sud a r.l.», in Puglianello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 con il quale la società cooperativa «Campania Centro Sud a r.l.», con sede in Puglianello (Benevento), costituita il 14 aprile 1988, registro società n. 6/36/88, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del liquidatore;

Considerato che tanto il liquidatore nominato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 quanto quello nominato con decreto ministeriale 12 aprile 2001, hanno rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive del 9 ottobre 2003, prot. 1579736;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 14 dicembre 2000 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, con nomina del liquidatore in scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Campania Centro Sud a r.l.», con sede in Puglianello (Benevento), costituita il 14 aprile 1988, con atto a rogito del notaio dott. Giovannibattista Musto di Caserta, omologato il 22 settembre 1988, registro società del tribunale di Benevento n. 5801, codice fiscale n. 01772530612, ex B.U.S.C. n. 1461/236030.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A11915

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Collese Soc. Coop. a r.l.», in Colle Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di accertamento, del 25 gennaio 2002, eseguito sull'attività della cooperativa «Edil Collese Soc. Coop. a r.l.», da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorele espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° ottobre 2003;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edil Collese Soc. Coop. a r.l.», con sede in Colle Sannita (Benevento) - Fraz. Decorata, costituita per rogito del notaio Giovanni Barricelli in data 15 marzo 1988, repertorio n. 172993 - registro società n. 3753 - B.U.S.C. n. 1186/233370 - codice fiscale 00840910624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A12026

DECRETO 21 ottobre 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Comunità e Sviluppo Società Cooperativa a r.l.», con sede in Laureana di Borrello (Reggio Calabria) costituita per rogito notaio dott. Sapienza Comerci in data 1° dicembre 1984, repertorio n. 3476 - registro società n. 1237 - tribunale di Palmi;

soc. coop. «Cooperativa Tre Valloni a r.l.», con sede in Galatro (Reggio Calabria) costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pappalardo in data 10 giugno 1993, repertorio n. 8672 - registro società n. 3252 - tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 21 ottobre 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A11898

DECRETO 22 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Zootecnico di Livigno a r.l.», in Livigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 20 maggio 2002 nel quale è stato accertato che la società cooperativa «Centro zootecnico di Livigno a r.l.» si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato che la cooperativa rientra nelle fattispecie ivi previste;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Centro zootecnico di Livigno» a r.l. con sede in Livigno c/o l'Ufficio comunale, costituita in data 21 aprile 1969 per rogito del notaio Carlo Cao - repertorio n. 48567 racc. n. 8090 - posizione B.U.S.C. n. 205/108402 - registro imprese di Son-

drio n. 1211 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Sondrio, 22 ottobre 2003

Il direttore provinciale: BUSI

03A12025

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Alessandro a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Sant'Alessandro a r.l.», con sede in Milano, via Orefici n. 2;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 23 agosto 2001 relativo alla società cooperativa «Edilizia Sant'Alessandro a r.l.» con sede in Milano, via Orefici n. 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1981, da allora non ha compiuto atti di gestione, risulta un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000;

Decreta:

La società cooperativa «Sant'Alessandro a r.l.», sede legale in Milano, via Orefici n. 2, costituita per rogito notaio dott. Maissen Pietro di Milano in data 20 maggio 1974, repertorio n. 14407/29159, racc. B.U.S.C. n. 8441/133113, codice fiscale: mancante n. 159634 iscriz. al registro imprese, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1981, da allora non ha compiuto atti di gestione, risulta un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12154

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Borsieri soc. coop.va edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Borsieri soc. coop. edilizia a r.l.» con sede in Milano, via Sebenico n. 29;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 16 settembre 2001 relativo alla società cooperativa «Borsieri soc. coop.va edilizia a r.l.» con sede in Milano, via Sebenico n. 29, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986, da allora non ha compiuto atti di gestione, non ha attività e/o passività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Borsieri soc. coop.va edilizia a r.l.», sede legale in Milano, via Sebenico n. 29, costituita per rogito notaio dott. Avanzini Agostino di Milano in data 11 settembre 1973, repertorio n. 31576/7029, racc. B.U.S.C. n. 7860/126936, codice fiscale n. 04058030158 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986, da allora non ha compiuto atti di gestione, non ha attività e/o passività da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12155

DECRETO 28 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l.» per azioni, in Seregno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l.» per azioni, con sede in Seregno (Milano), via Magenta n. 44;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 28 febbraio 1997 relativo alla società cooperativa «Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l.» per azioni, con sede in Seregno (Milano), via Magenta n. 44, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, da allora non ha compiuto atti di gestione, non vi sono pendenze patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1995/1996 e 1997/1998;

Decreta:

La società cooperativa «Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l.» per azioni, sede legale in Seregno, via Magenta n. 44, costituita per rogito notaio dott. Maria Alessandra Panbianco di Vimercate in data 20 ottobre 1983, repertorio n. 5240/720, racc. B.U.S.C. n. 11944/201937, codice fiscale n. 07155730158 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, da allora non ha compiuto atti di gestione, non vi sono pendenze patrimoniali da definire e quindi non è possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1995/1996 e 1997/1998;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 28 ottobre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12156

DECRETO 29 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa P.L. «CO.EL.TE» a r.l., in Paternopoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale è stato decentrato agli ex uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sciolgimento di società cooperative, senza la nomina del commissario governativo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 1° ottobre 2003, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa P.L. «CO.EL.TE» a r.l., con sede sociale in Paternopoli, alla via Pozzo, 4 costituita in data 16 aprile 1987 per rogito notaio dott. Vito Antonio Sangiuolo - repertorio n. 2459 - registro società 810 della camera di commercio (posizione n. 1681/227823) è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 29 ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A11967

DECRETO 29 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista/PL «Service Campana» a r.l., in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale è stato decentrato agli ex uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sciolgimento di società cooperative, senza la nomina del commissario governativo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 1° ottobre 2003, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa Mista/PL «Service Campana» a r.l., con sede sociale in Avellino, alla via Vasto, 29 costituita in data 16 ottobre 1990 per rogito notaio dott.ssa Caterina Trani - Repertorio n. 13747 - registro società 6521 della camera di commercio - (posizione n. 1889/249735) è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 29 ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A11968

DECRETO 31 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Benemerita», in Avella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa edilizia «La Benemerita» redatto dal notaio dott. Massimo Des Loges in data 6 maggio 1997, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Parente Giovanni, nato a Ceppaloni (Benevento) il 15 gennaio 1941 e residente in Avella, via Silla n. 14;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del liquidatore ordinario nel caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria di che trattasi;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il sig. Capone Angelo Raffaele, nato a Pietradefusi il 16 ottobre 1947 ed ivi residente alla via Salita Serra n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Benemerita» con sede in Avella, in sostituzione del sig. Parente Giovanni che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 31 ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A12152

DECRETO 31 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa P/L «La Rapida», in Montemiletto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il provvedimento del tribunale di Avellino, depositato in data 3 marzo 1982, col quale su istanza di undici soci viene deliberato lo scioglimento anticipato della cooperativa «La Rapida» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. D'Amelio Pasqualino, nato a Montemiletto l'11 aprile 1909 ed ivi residente;

Visto che il citato commissario liquidatore è deceduto senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il dott. Luca Rosapane, nato ad Avellino il 24 novembre 1971, ed ivi residente alla via Annarumma n. 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa P/L «La Rapida» con sede in Montemiletto, in sostituzione del sig. D'Amelio Pasqualino deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 31 ottobre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A12153

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Giaveno 88 - Soc. coop. a r.l.», in Torino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale il dott. Fabrizio Ummarino è stato nominato commissario liquidatore della società «Giaveno 88 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 30 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Deusebio nato a Torino il 1° gennaio 1971, ed ivi domiciliato in corso Re Umberto I n. 35-*bis*, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Fabrizio Ummarino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11916

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tre Enne - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pomezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002 con il quale la società cooperativa «Tre Enne - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosario Siervo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dario Diomedi, nato a Roma il 2 dicembre 1976, domiciliato in Colleverde di Guidonia (Roma), via Monte Gran Paradino n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rosario Siervo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11917

DECRETO 13 ottobre 2003.

Rettifica al decreto 9 maggio 2003, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Fausta - Soc. a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 2003 con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Fausta - Soc. a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giuseppe Gismondi;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il nome dell'avv. Sacerdote;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 9 maggio 2003, limitatamente al nome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 206/2003, con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Fausta - Soc. a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giuseppe Gismondi è rettificato limitatamente al nome del commissario liquidatore che è Alessandra anziché Angela.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11918

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pegaso - Società cooperativa di lavoro a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «Pegaso - Società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma, è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e la rag. Laura Renata Bertelè ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 20 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dario Diomedi, nato a Roma il 2 dicembre 1976, domiciliato in Colleverde di Guidonia (Roma), via Monte Gran Paradiso n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Laura Renata Bertelè, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11919

DECRETO 13 ottobre 2003.

Rettifica al decreto 30 giugno 2003, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 2003 con il quale il dott. Giorgio Edoardo Luerti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in sostituzione del dott. Agostino Gattei;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata la data del decreto ministeriale di nomina a commissario liquidatore del dott. Gattei nonché il luogo di nascita del suddetto dott. Luerti;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 30 giugno 2003, limitatamente agli elementi suddetti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 270/2003, con il quale il dott. Giorgio Edoardo Luerti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in sostituzione del dott. Agostino Gattei è rettificato come segue:

«Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 con il quale il dott. Agostino Gattei è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa "CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.", con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa;»;

«il dott. Giorgio Edoardo Luerti, nato a Milano il 4 dicembre 1964, ivi domiciliato in via Guido d'Arezzo n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Agostino Gattei, dimissionario;».

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11920

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sofà Country - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Matera.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2003 con il quale la società cooperativa «Sofà Country - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Matera, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cinzia Loperfido ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 9 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Mario Gucci nato a Matera il 25 dicembre 1973, ivi domiciliato in piazza Michele Bianco n. 28, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Cinzia Loperfido, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11921

DECRETO 13 ottobre 2003.

Rettifica al decreto 9 maggio 2003, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila - Società coop.va a responsabilità limitata», in Sermoneta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 2003 con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila - Società coop.va a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), in sostituzione del rag. Tommaso Abballe;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il nome dell'avv. Sacerdote;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 9 maggio 2003, limitatamente al nome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 205/2003, con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila - Società coop.va a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), in sostituzione del rag. Tommaso Abballe, è rettificato limitatamente al nome del commissario liquidatore che è Alessandra anziché Angela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11922

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Euro Servizi '91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Euro Servizi '91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Rosario Siervo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Daniele Anzelmo, nato a Bari il 26 settembre 1964, domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 3, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rosario Siervo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Modifica della delibera n. 20/2002: estensione all'Iraq ed ai Paesi dell'Africa sub-sahariana dell'utilizzo dello stanziamento di 36,15 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate. (Deliberazione n. 48/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonchè l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 319/2002), con la quale questo Comitato ha destinato lo stanziamento complessivo di 36,15 milioni di euro, di cui alla propria precedente delibera 15 febbraio 2000, n. 14, al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi del Mediterraneo, da parte di imprese ubicate nelle aree depresse;

Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente nella seduta del 15 maggio 2003, su proposta del Ministro delle attività produttive, con la quale è stato esteso all'Iraq l'utilizzo dello stanziamento di cui alla delibera n. 28/2002 sopra citata, allo scopo di supportare la partecipazione del sistema produttivo nazionale al processo di ricostruzione di tale Paese;

Vista la successiva delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 15 luglio 2003, su proposta del Ministro per le attività produttive, con la quale è stato esteso anche ai Paesi dell'Africa sub-sahariana l'utilizzo del predetto stanziamento di 36,15 milioni di euro, al fine di sostenere l'implementazione delle iniziative per promuovere il commercio, gli investimenti, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, come previsto nel «Piano di azione per l'Africa» elaborato dagli Stati che fanno parte del cosiddetto G8;

Tenuto conto che, con decreto del 22 agosto 2002, il Ministero delle attività produttive ha disciplinato la partecipazione della Simest S.p.a., per conto del Ministero stesso, in imprese costituite o da costituire in Paesi del bacino del Mediterraneo;

Delibera:

Ad integrazione di quanto previsto dalla propria delibera n. 20/2002 — che ha destinato lo stanziamento complessivo di 36,15 milioni di euro al finanziamento di operazioni di «venture capital», nei Paesi del Mediterraneo, da parte di imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate — l'utilizzazione di tale stanziamento viene estesa, per le motivazioni esposte in premessa, all'Iraq ed ai Paesi dell'Africa sub-sahariana.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 216

03A12150

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2003 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 49/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 sopra citata, ha demandato a questo Comitato il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della stessa legge;

Visto inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo sopra richiamato, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonchè l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria deliberazione 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la deliberazione adottata dalla V commissione permanente nella seduta del 15 maggio 2003, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero delle attività produttive, con la quale sono stati individuati i Paesi ammessi a beneficiare, nel 2003, dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 212/1992;

Preso atto che, nel corso della predetta seduta, i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive hanno sottolineato la necessità che, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, vengano reperite ulteriori risorse per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge n. 212/1992;

Delibera:

1. Nel corso del 2003 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Jugoslava, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

2. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'attuazione della citata legge n. 212/1992 individuerà, per gli interventi di propria competenza, i Paesi prioritari tra quelli elencati nel precedente punto 1.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 217

03A12149

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Hub interportuali - Area romana: interporto di Civitavecchia. (Deliberazione n. 57/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli hub interportuali, l'«area romana» con un costo complessivo di 149,772 Meuro;

Visto il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la nota del 23 giugno 2003, n. 267, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sull'«Interporto di Civitavecchia», richiedendo un finanziamento di 11,183 Meuro per il 2003 a carico dei fondi stanziati dalla legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, al netto delle disponibilità, riportate nella delibera n. 121/2001 per la richiamata voce «hub interportuali - area romana» ammontano a 61,975 Meuro;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. All'intervento «Interporto di Civitavecchia», per il quale il soggetto aggiudicatore è stato individuato nel comune di Civitavecchia, è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 11,183 Meuro. Detto importo, da imputarsi all'anno 2003, rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato sul secondo limite d'impegno quindicennale prevista dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1,016 Meuro.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale 20 marzo 2003, meglio specificato in premessa.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 172

03A12148

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003.

Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale.*

1.1. I provvedimenti che, di ufficio o su istanza dell'interessato, stabiliscono il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale sono emessi dal direttore regionale, se la variazione avviene nell'ambito della stessa regione.

1.2. I provvedimenti di cui al punto 1.1 sono emessi dal direttore centrale dell'accertamento se la variazione avviene tra regioni diverse.

2. *Decorrenza e pubblicazione.*

2.1. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal 1° gennaio 2004.

2.2. Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che l'amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. La variazione viene disposta d'ufficio oppure, se ricorrono circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del contribuente.

Il terzo comma dell'art. 59 precisava che l'emanazione dei relativi provvedimenti era di competenza dell'Intendente di finanza, per gli spostamenti nell'ambito della stessa provincia, o del Ministro per le finanze, per gli spostamenti tra province diverse.

Dopo la soppressione delle Intendenze di finanza, la competenza a disporre le variazioni del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia era passata alle direzioni regionali delle entrate; così aveva stabilito la circolare n. 77 del 3 giugno 1994 dell'ex Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Inoltre, sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, il direttore generale del Dipartimento delle entrate aveva assunto la competenza sulle variazioni extraprovinciali.

Con la creazione dell'Agenzia, l'accresciuta autonomia territoriale delle direzioni regionali consente di estendere la competenza di queste ultime a tutti i provvedimenti che dispongono la variazione del domicilio fiscale all'interno della regione. Il presente atto fissa tale principio ed inoltre affida al direttore centrale dell'accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse. La nuova suddivisione di competenze risponde ad evidenti ragioni di snellezza organizzativa ed è coerente con la *ratio* dell'art. 59 sopra citato, che ha inteso fissare due livelli decisionali, rispettivamente corrispondenti alle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria.

L'ampliamento della competenza delle direzioni regionali potrà inoltre agevolare l'individuazione di possibili comportamenti elusivi in materia di domicilio fiscale.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice centrali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 3 e 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni.

c) Disposizioni in materia di domicilio fiscale:

art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

circolare n. 77 del 3 giugno 1994 della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate.

Roma, 23 ottobre 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A12105

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 124/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione al 29 ottobre 2003;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità determina le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come successivamente integrata e modificata, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e le modalità per presentazione e approvazione delle relative proposte;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 31 luglio 2003, n. 88/3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 88/03) i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, per l'anno termico 2003-2004 sono stati fissati al 30 settembre 2003;

ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione n. 237/00, come successivamente integrata e modificata;

la deliberazione n. 88/03;

la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, pubblicata sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001.

Considerato che:

per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Questionario distribuzione gas 2003»;

alla data del 21 ottobre 2003, duecentonovantotto esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo articolo;

gli uffici dell'Autorità hanno verificato che le proposte di opzioni tariffarie base di centottantadue esercenti risultano conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:

a) l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;

b) le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;

c) l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;

d) i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;

e) la spesa unitaria annua, definita all'art. 6, comma 4, della deliberazione n. 237/00, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti a ciascun cliente;

f) la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non è in alcun caso inferiore a T_{min}, come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base, poiché esse sono ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, come successivamente integrata e modificata;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004

1.1. Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2003-2004, presentate dagli esercenti il servizio di distribuzione, indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1 sono in vigore per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1 - Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004			
Codice esercente	**Denominazione esercente**	**Comune**	**Provincia**
30	METANIZZAZIONE URBANA METANFRIULI SRL	ALSENO	PC
31	COLLINO & C.SPA	ACQUI TERME	AL
34	COMPAGNIA GENERALE METANO SRL	BUSCATE	MI
36	METANOSUD SPA	MARCIANISE	CE
43	DIM GAS SRL	CURTAROLO	PD
50	EROGASMET SPA	RONCADELLE	BS
51	DIANA GAS SRL	CREMA	CR
52	METANO NOVE SRL	NOVE	VI
57	EDIGAS SRL - ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
63	DORA GAS 2 SPA	CREMONA	CR
69	SOC.GASTECNICA REGGIANA SRL	PIACENZA	PC
74	GRITTI GAS SRL	LODI	LO
75	SOGEGAS SRL	ASTI	AT
80	AQUAMET SPA	ROMA	RM
92	SPIM SPA - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO	MOGLIANO VENETO	TV
94	MDG SRL - METANIFERA DI GAVIRATE	GAVIRATE	VA
103	SODIME SRL - METANOLOMBARDA AT	BUSCATE	MI
109	METANIFERA SOMMESE SRL	CREMONA	CR
112	METANIFERA PREALPINA SRL	DAVERIO	VA
113	LA METANIFERA LODIGIANA SRL	BUSCATE	MI
114	METANIZZAZIONE MERIDIONALE SRL	SAN SALVO	CH
115	MILMET SPA	RONCADELLE	BS
130	PADANA GAS SPA	VERBANIA	VB
133	ASM - AZ.SPECIALE MULTISERVIZI SRL	MAGENTA	MI
136	GESTIONE SERVIZI DESIO SPA	DESIO	MI
139	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA	TOLENTINO	MC
140	ASM GESTIONI IMPIANTI SRL	MELEGNANO	MI
146	SERENISSIMA GAS SPA	SAN DONA' DI PIAVE	VE
151	COGESER DISTRIBUZIONE SRL	MELZO	MI
199	CASALASCO GAS SRL	BUSCATE	MI
211	TECNOGAS SRL	LISSONE	MI
214	MARSICA GAS SPA	COLLARMELE	AQ
218	SADORI RETI SRL	SENIGALLIA	AN
221	TECNOMONTAGGI SRL	MILANO	MI
228	METANCASTANO SRL	BUSCATE	MI
249	SGR RETI SPA	RIMINI	RN
253	VENETA GAS SPA	PESCANTINA	VR
260	SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL	MILANO	MI
295	METANSERVIZI METANFRIULI SRL	ALSENO	PC
296	STI SPA - SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI	AQUILEIA	UD
299	AMBRIAGAS SRL	GRADO	GO
303	QUADRIGLIO GAS SRL	FAGAGNA	UD
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO	CODOGNO	LO
322	AMGAS SPA	FOGGIA	FG
330	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	SAN VITO CHIETINO	CH
335	ASTEM SPA	LODI	LO
336	GESAM SPA	LUCCA	LU
338	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA	MERANO	BZ
347	ASM PAVIA SPA	PAVIA	PV
356	SALERNO ENERGIA SPA	SALERNO	SA

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
362	AMGA - AZ.MULTISERVIZI SPA	UDINE	UD
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	VICENZA	VI
369	ASM VOGHERA SPA	VOGHERA	PV
378	ASME SPA	ERBA	CO
383	COMUNE DI BESENZONE	BESENZONE	PC
385	CBL SPA	MEDE	PV
386	COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO	SAN PIETRO IN CERRO	PC
399	COMUNE DI LAVELLO	LAVELLO	PZ
408	GEAT SPA	RICCIONE	RN
412	GENIA SPA	SAN GIULIANO MILANESE	MI
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA	SIENA	SI
420	COMUNE DI CAMERATA PICENA	CAMERATA PICENA	AN
423	CAM SPA CENTRO AZIENDALE MULTISERVIZIO	FALCONARA MARITTIMA	AN
425	COMUNE DI MONTE URANO	MONTE URANO	AP
427	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP
429	COMUNE DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR
432	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA - A.M.A.G.	ALESSANDRIA	AL
448	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	CAGNANO AMITERNO	AQ
450	LA GENERALE SERVIZI SPA	GANDINO	BG
493	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	COLOGNOLA AI COLLI	VR
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
501	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	SOMMACAMPAGNA	VR
502	COMUNE DI VERTOVA	VERTOVA	BG
503	COMUNE DI AIELLI	AIELLI	AQ
504	COMUNE DI AGNONE	AGNONE	IS
506	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	TORRE DE' PASSERI	PE
510	A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI SPA	CASTELLEONE	CR
522	COMUNE DI ATESSA	ATESSA	CH
550	COMUNE DI PAGLIETA	PAGLIETA	CH
552	COMUNE DI MONTEPRANDONE	MONTEPRANDONE	AP
553	COMUNE DI COLLI DEL TRONTO	COLLI DEL TRONTO	AP
554	COMUNE DI SPINETOLI	SPINETOLI	AP
571	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
573	COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	CREVOLADOSSOLA	VB
574	COMUNE DI CASARILE	CASARILE	MI
578	AMG ENERGIA SPA	PALERMO	PA
579	COMUNE DI SONA	SONA	VR
580	COMUNE DI PARRE	PARRE	BG
601	A.S.GA - AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL	GAGGIANO	MI
631	MUGGIO' - RETI E TERRITORIO SRL	MUGGIO'	MI
644	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	PIEVE SANTO STEFANO	AR
657	COMUNE DI SAN BUONO	SAN BUONO	CH
664	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
666	COMUNE DI SCOPPITO	SCOPPITO	AQ
671	COMUNE DI SOLIGNANO	SOLIGNANO	PR
692	COMUNE DI OFFIDA	OFFIDA	AP
693	COMUNE DI CASTORANO	CASTORANO	AP
711	ASSP - AZ.SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	CESANO MADERNO	MI
714	IS GAS SCRL	CAGLIARI	CA
715	GASTECNICA GALLIERA SRL	CASTELLO D'ARGILE	BO

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
735	SOCOGAS SPA	FIDENZA	PR
742	COMUNE DI NANTO	NANTO	VI
746	ZANNONI CALOR SRL	FORLI'	FO
752	FLORENGAS SRL	CAMPI BISENZIO	FI
754	DIGAS SRL	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
756	E.T. - ENERGIA E TERRITORIO - SERVIZI TECNOLOGICI SRL	MAIOLATI SPONTINI	AN
759	CIS GAS SRL	PORTICI	NA
763	GEOGAS SRL	PARMA	PR
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL	NOTARESCO	TE
771	SAT SPA	SASSUOLO	MO
774	SINERGAS SRL	SESTU	CA
787	AUTOGAS NORD SPA	VOLPIANO	TO
791	ENERGIA AZZURRA	PIETRA LIGURE	SV
796	COMEST SPA	PALERMO	PA
797	PESCOCOSTANZO GAS SRL	CASTEL DI SANGRO	AQ
809	AGIPGAS CONSORZIO SABINA	CITTADUCALE	RI
812	CONS.GAS MARCHE	TORRIANA	RN
815	GAS ENERGIA ACQUA - GEA SPA	SEREGNO	MI
820	ASET S.p.A. - AZ.SERVIZI SUL TERRITORIO	FANO	PS
829	COIMGAS SPA	LUCCA	LU
838	SET SRL SERVIZI ENERGIA TECNOLOGIA	SEREGNO	MI
843	GE.S.COM. SRL - GESTIONE SERVIZI COMUNALI	BISACCIA	AV
865	SCS - SOC. CREMASCA SERVIZI SPA	CREMA	CR
905	PRIGEAS	SASSUOLO	MO
913	COGEIDE SPA	MOZZANICA	BG
919	ASPES - AZ.SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	SEVESO	MI
921	COMUNE DI DOLCE'	DOLCE'	VR
923	ASS.COMUNI PER METANIZZAZIONE TERRITORI COMUNALI	TORRICELLA PELIGNA	CH
950	ASSEM - AZ.SAN SEVERINO MARCHE SPA	SAN SEVERINO MARCHE	MC
953	RANTON SRL	MACERATA	MC
954	BUTANGAS SPA	MILANO	MI
955	MBS-MONTECCHIO BRENDOLA SERVIZI SPA	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
957	SES RETI SPA	COPERTINO	LE
958	CANSANO CAMPO DI GIOVE SRL	CASTEL DI SANGRO	AQ
965	AZIENDA SONDRIENSE MULTISERVIZI SPA	SONDRIO	SO
967	COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL	ALSENO	PC
969	COMPAGNIA ITALIANA ZETAGAS SRL	PONTEDERA	PI
972	ALPIGAS SRL	AOSTA	AO
975	CO.RI.ME SRL - COMPAGNIA RICERCHE METANO	RAVENNA	RA
977	ELF GAS ITALIANA SRL	ROMA	RM
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
981	AMALFITANA GAS SCRL	BARI	BA
982	METAN GAS SICILIA SRL	ROMA	RM
986	APRICENA METANO SRL	APRICENA	FG
993	SOC.SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL	FIDENZA	PR
1008	SOELIA SPA	ARGENTA	FE
1009	SO.L.E.A. SRL	SOSPIRO	CR
1017	SOCIETA' GASMARSIA PERETO SRL	AIELLI	AQ
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL	REGGIO NELL'EMILIA	RE
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA	DARFO BOARIO TERME	BS

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Provincia
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
1027	ASP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI	CANEGRATE	MI
1032	B.B.S. SRL - BASSA BRESCIANA SERVIZI	MANERBIO	BS
1036	ING.ORFEO MAZZITELLI SPA	BARI	BA
1039	ENERGIA VALDARNO SCRL	PISA	PI
1040	ITALCOGIM RETI SPA	MILANO	MI
1043	CNEA SUD SRL	ROTONDA	PZ
1049	AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL	MARCARIA	MN
1050	CAST SRL	CASTELCOVATI	BS
1055	CASTELFIDARDO SERVIZI SRL	CASTELFIDARDO	AN
1056	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.	AZZANO DECIMO	PN
1077	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CARONNO PERTUSELLA	VA
1081	RE.GAS SRL	BRESCIA	BS
1082	TREVIGLIO GAS AZIENDA SPECIALE	TREVIGLIO	BG
1085	ASM GARBAGNATE MILANESE DISTRIBUZIONE SRL	GARBAGNATE MILANESE	MI
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA	BRESSANONE	BZ
1093	CONDOTTE NORD SPA	BERGAMO	BG
1106	ATAC CIVITANOVA SPA	CIVITANOVA MARCHE	MC
1107	GORGONZOLA SERVIZI INTEGRATI SRL	GORGONZOLA	MI
1119	ULTRAGAS TIRRENA SPA	ORISTANO	OR
1137	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI SPA	GORIZIA	GO
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL	CASTELFIDARDO	AN
1145	PASUBIO RETE GAS SRL UNIPERSONALE	SCHIO	VI
1146	SOGEA - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI SPA	RIETI	RI
1149	APES SRL	PANDINO	CR
1154	BAGNOLO MELLA SERVIZI SPA	BAGNOLO MELLA	BS
1155	CIS SPA	MONTALE	PT
1163	BRAGAS SRL	BRA	CN
1165	CASIRATE GAS 2 SRL	CASIRATE D'ADDA	BG
1167	COMUNE DI CANNARA	CANNARA	PG
1168	SO.GE.SERV SRL	RAIANO	AQ
1170	AUSA MULTISERVIZI SRL	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD

03A12104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento ed Immacolata Concezione, in Apice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento ed Immacolata Concezione, con sede in Apice (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12016

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e della Dottrina Cristiana, in Pannarano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e della Dottrina Cristiana, con sede in Pannarano (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12017

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Gesù e Maria, in San Lupo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita Gesù e Maria, con sede in San Lupo (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12018

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e SS. Annunziata, in Baselice

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e SS. Annunziata, con sede in Baselice (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12019

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Purgatorio, in Paolisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita del Purgatorio, con sede in Paolisi (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12020

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Maria Assunta in Villamarina, in Cesenatico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria Assunta in Villamarina, con sede in Cesenatico (Forlì).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12021

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Nome di Gesù, in Lequio Tanaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita del SS. Nome di Gesù, con sede in Lequio Tanaro (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A12022

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.3667-XV.J(2802) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 multi colore Sciarra», è riconosciuto, su istanza del sig. Sciarra Elvio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3602-XV.J(2798) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 80 multi colore Sciarra» è riconosciuto, su istanza del sig. Sciarra Elvio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.619-XV.J(2708) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Lucciola 10», è riconosciuto, su istanza del sig. Raffaele Francesco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.618-XV.J(2707) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Ripetizione/rullo 70», è riconosciuto, su istanza del sig. Raffaele Francesco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.457-XV.J(2701) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Magnolia Brocade 10», è riconosciuto, su istanza del sig. Raffaele Francesco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6236-XV.J(2832) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «FS0738 (d.f.: FS 1026)». è riconosciuto, su istanza della Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. S.n.c., ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8682-XV.J(2898) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tunder 3, è riconosciuto, su istanza della sig.ra Cairone Lucrezia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3663-XV.J(2799) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Basso Sciarra», è riconosciuto, su istanza del sig. Sciarra Elvio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3666-XV.J(2801) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Sciarra», è riconosciuto, su istanza del sig. Sciarra Elvio, ai sensi dcll'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24672-XV.J(3201) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tosco Campania 250-1», è riconosciuto, su istanza del sig. Borrelli Antonio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. Ai sensi della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(l) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2001, il prodotto in argomento non può essere utilizzato sul territorio nazionale in quanto il suo calibro supera il massimo consentito per lo sparo che è determinato in 210 mm per i fuochi aerei di forma cilindrica; esso può essere fabbricato per essere destinato all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2534-XV.J(2585) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Ripetitore coccia calibro 75 mm a 10 Rendine», è riconosciuto, su istanza del sig. Coccia Nazzareno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A12078

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ethyol».

Estratto provvedimento UPC/II/1460 del 10 ottobre 2003

Specialità medicinale: ETHYOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030725016/M - 3 flaconi 500 mg;

A.I.C. n. 030725028/M - liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology Inc.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/00381001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della Urgent Safety Restriction.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12090

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Solviflu».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 569 del 21 ottobre 2003

Medicinale: SOLVIFLU.

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C., con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, Thane Road, 1, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza il passaggio del regime di fornitura da: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992), a: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034246013 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 034246025 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 24 compresse rivestite (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 24 compresse rivestite» (A.I.C. n. 034246025), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pronto Platamine».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 570 del 21 ottobre 2003

Medicinale: PRONTO PLATAMINE.

Titolare A.I.C.: Pharmachemie B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 2031 GA Haarlem, Swensweg, 5, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027069018 - iv flacone 10 mg 20 ml, varia a: «10 mg/20 ml soluzione per infusione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 027069020 - iv flacone 25 mg 50 ml, varia a: «25 mg/50 ml soluzione per infusione» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027069032 - iv flacone 50 mg 100 ml, varia a: «50 mg/100 ml soluzione per infusione» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A12071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neo Rinoleina».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 571 del 21 ottobre 2003

Medicinale: NEO RINOLEINA.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2 - c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 12324370159.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13). Riduzione del periodo di validità (B11). 23. Cambiamento delle condizioni di conservazione. Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: fosfato monopotassico 0,668 g; sodio cloruro 0,600 g; fosfato bibasico biidrato 0,313 g; nonilfenossipolietossietanolo 0,150 g; EDTA sale bisodico biidrato 0,050 g; eucaliptolo 0,04 g; olio di Neroli 0,030 g; benzalconio cloruro 0,025g; acqua depurata quanto basta a 100 ml,

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: potassio fosfato monobasico 0,668 g; sodio cloruro 0,6 g; sodio fosfato dibasico diidrato 0,313 g; polisorbato 20 0,15 g; disodio edetato 0,05 g; eucaliptolo 0,04 g; aroma di Neroli 0,025 g; benzalconio cloruro 0,025 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

La validità del prodotto con la nuova composizione è di 2 anni dalla data di fabbricazione, con le seguenti condizioni di conservazione: «non conservare a temperatura superiore a 25º C», relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026371017 - spray flacone 10 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026371017 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 10 g;

A.I.C. n. 026371029 - «0,1% gel nasale» tubo 15 g;

A.I.C. n. 026371031 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 15 g con valvola dosatrice (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Anti acne Samil».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 573 del 21 ottobre 2003

Medicinale: ANTI ACNE SAMIL.

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Papiniano, 22/B - c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 00421900283.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la variazione di tipo II richiesta, relativa alla variazione quantitativa degli eccipienti, riferita ad un aumento della quantità di talco da 266,50 mg a 290,25 mg e contemporanea diminuzione della quantità di silice colloidale idrata da 233,75 mg a 200 mg, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 020477028 - «Polvere cutanea» 2 flaconi 2,3 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bifazol».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 574 del 21 ottobre 2003

Medicinale: BIFAZOL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992),

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026045029 - «1% crema» 1 tubo 30 g;

A.I.C. n. 026045043 - «1% soluzione cutanea» 1 flacone 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026045068 - «1% polvere cutanea» 1 flacone 30 g;

A.I.C. n. 026045082 - «1% gel» 1 tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 026045094 - «1% schiuma cutanea» 6 buste 10 g (sospesa).

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «1% soluzione cutanea» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 026045043), «1% gel» 1 tubo 30 g (A.I.C. n. 026045082), «1% schiuma cutanea» 6 buste 10 g (A.I.C. n. 026045094), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A12075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citanest 3% Octapressin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 575 del 21 ottobre 2003

Medicinale: CITANEST 3% OCTAPRESSIN.

Titolare A.I.C.: società Dentsply Italia r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Arrigo Cavaglieri, 26, codice fiscale n. 00726860158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Si autorizza la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

50 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. n. 021578012;

5 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. n. 021578024 (sospesa);

50 tubofiale autoaspiranti 1,8 ml - A.I.C. n. 021578036 (sospesa),

a:

«30 mg/ml + 0,03 U.I./ml soluzione iniettabile» 50 cartucce siringa da 1,8 ml - A.I.C. n. 021578012;

«30 mg/ml + 0,03 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 cartucce siringa da 1,8 ml - A.I.C. n. 021578024 (sospesa);

«30 mg/ml + 0,03 U.I./ml soluzione iniettabile» 50 cartucce autoaspiranti da 1,8 ml - A.I.C. n. 021578036 (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ringer».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 576 del 21 ottobre 2003

Medicinale: RINGER.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica di condizionamento primario: in alternativa del foglio in freeflex SF150, si autorizza il foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml - A.I.C. n. 030771125/G;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml - A.I.C. n. 030771137/G;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 030771149/G;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 030771152/G;

«soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 1000 ml - A.I.C. n. 030771164/G.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sensigard».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 593 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: SENSIGARD.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335025;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335037.

Società: Copernico S.r.l., via Oria, 32 - 72028 Torre Santa Susanna (Brindisi).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Sensigard», «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 035335025, «Sensigard», «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, A.I.C. n. 035335037, prodotti anteriormente al 21 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 396 del 22 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 16 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12068

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fructo Fosfan».

Estratto decreto n. 436 del 29 settembre 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FRUCTO FOSFAN, rilasciata alla società Compagnia finanziaria e di partecipazioni Cofidipa S.r.l., con sede in via Giulia n. 127 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 018098018 - im 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 018098020 - flebo 1 flac. 50 ml 5 g + f. solv.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ipofosfatemia accertata».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 018098018 - «0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 5 flaconcini polvere 0,5 g + 5 fiale solvente 10 ml;

A.I.C. n. 018098020 - «5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere 5 g + 1 flacone solvente 50 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12072

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Modivid».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 468 del 6 agosto 2003» relativo al medicinale MODIVID, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2003, alla pag. 59, prima colonna ove è indicato:

«Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027951019 - im iv fl. polv. 250 mg + f. solv. (sospesa), varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027951021 - im iv fl. polv. 500 mg + f. solv., varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027951033 - im iv fl. polv. 1 g + f. solv., varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951045 - im 1 flac. polvere 1 g + 1 fiala 4 ml, varia a : «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile «1 flacone+1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951058 - iv flac. polv. 2 g + f. solv., varia a: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone+1 fiala solvente da 10 ml,

si intende:

«Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027951019 - im iv fl. polv. 250 mg + f. solv. (sospesa), varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027951021 - im iv fl. polv. 500 mg + f. solv., varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027951045 - im 1 flac. polvere 1 g + 1 fiala 4 ml, varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone+1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951033 - im iv fl. polv. 1 g + f. solv., varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone +1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951056 - iv flac. polv. 2 g + f. solv., varia a: «2 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone+1 fiala solvente da 10 ml.

03A12069

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Industria italiana integratori - Trei S.p.a.».

Estratto decreto n. 110 del 7 ottobre 2003

Medicinale veterinario profabbricato CLORTETRACICLINA 20% INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI - TREI S.P.A.» (ex integratore medicato Clorbiotic 200).

Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena (Cuneo), via Pietro Bembo, 12 - codice fiscale n. 00177780350;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto, via Affarosa n. 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102543016;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102543028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato pari a clortetraciclina 200 mg;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, galline ovaiole;

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, polmonite enzotica, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 14 giorni;

suini: 12 giorni;

boiler: 3 gioni;

galline ovaiole: 2 giorni per le uova.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11772

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Advovet 180».

Estratto provvedimento n. 213 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET 180 (danofloxacin).

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0126/01/E01.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103312017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103312029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103312031.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede amministrativa in Roma, via Valbondione n. 113 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova via di somministrazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la nuova via di somministrazione endovenosa in aggiunta a quella sottocutanea già autorizzata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11773

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor shampoo».

Estratto provvedimento n. 214 dell'8 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR SHAMPOO.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0112/01/W03.

Confezioni: - scatola contenente 1 flacone da 170 ml A.I.C. n. 102918012

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: adeguamento stampati a seguito modifica eccipienti (aggiunta acido benzoico).

È autorizzata, a seguito dell'aggiunta dell'eccipiente acido benzoico, l'inserimento della seguente frase sia sull'SPC che su foglio illustrativo al punto:

precauzioni particolari per la persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

le persone con ipersensibilità nota ai componenti devono evitare qualsiasi contatto con il prodotto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11774

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cefa-cure Tabs».

Estratto provvedimento n. 215 dell'8 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CEFA-CURE TABS (cefadroxil) nelle confezioni 20 compresse da 50 mg, 100 compresse da 50 mg, 10 compresse da 200 mg, 100 compresse da 200 mg, 5 compresse da 1 g., 10 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

È autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario in questione:

5 blister da 10 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917072;

10 blister da 5 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917084.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Coccidioxal».

Estratto provvedimento n. 230 del 21 ottobre 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario COCCIDIOXAL.

A.I.C. n. 102127.

Adeguamento al reg. 2377/90/CE e successive modifiche.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Confezione: flacone graduato da 100 ml (014).

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati della confezione Coccidioxal - A.I.C. n. 102127014 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: pollame (ad eccezione di animali produttori di uova).

La somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano, devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11776

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Depotyl La»

Estratto decreto n. 104 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DEPOTYL LA sospensione iniettabile per il trattamento della malattia respiratoria del suino sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida sensibili alla tilosina.

Procedura mutuo riconoscimento n. IR/V/0139/001.

Titolare A.I.C.: Norbook Laboratories Ltd. - Newry (Irlanda del Nord).

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry (Irlanda del Nord).

Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103594026.

Composizione: per 1 ml:

principio attivo: tilosina 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della malattia respiratoria del suino sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida sensibili alla tilosina.

Tempi di sospensione: carne e frattaglie: 12 giorni.

Validità: 24 mesi.

Dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11777

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Novanta a r.l.», in Zelo Surrigone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Novanta a r.l.» sede legale in Zelo Surrigone (Milano), via Strada per Gaggiano s.n.c., costituita per rogito notaio dott. Pasquale Lattanzi di Corsico in data 27 dicembre 1989, repertorio n. 35128 racc. 1339, BUSC 15112/265301, codice fiscale 09906240156, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11789

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di quattro società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Kaleidos Soc. Coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Messina n. 221, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 9 marzo 2000, repertorio n. 47124, codice fiscale n. 01418570766, B.U.S.C. n. 2986/293099;

2) «Acer Montis Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Filiano (Potenza) frazione Scalera, costituita per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti in data 14 giugno 1999, repertorio n. 96804, codice fiscale n. 01367060769, B.U.S.C. n. 2909/291281;

3) «Cooperativa agricola Gelsibachicola Della Valle Del Noce Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza) via XXV Aprile, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Del Monte in data 30 giugno 1978, repertorio n. 35803/10890, codice fiscale n. 00250110764, B.U.S.C. n. 1419/188383;

4) «Risorgimento Soc. Coop. a r.l.», con sede in Banzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Raffaele Barile in data 27 dicembre 1946, repertorio n. 2372, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 468/21617,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trentagiorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11822

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «LOS.TRAS. - piccola soc. coop.va», in Bitonto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «LOS.TRAS. - piccola soc. coop.va», posizione 7894, con sede in Bitonto, (costituita per rogito notaio Francesco Mazza, data 18 dicembre 1997, repertorio n. 9778 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11963

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «S. Angelo Bellarotola a r.l.», in Bitonto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «S. Angelo Bellarotola a r.l.» posizione 5919/223217, con sede in Bitonto (costituita per rogito notaio Caterina Mardesic, data 13 ottobre 1986, repertorio n. 1967) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Bari, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11965

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Mondial Service a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

soc. coop. «Mondial Service a r.l.», con sede legale in Milano, viale Sarca 77, costituita per rogito notaio dott. Adele Ricevuti di Milano in data 28 agosto 1989, repertorio 64914, racc. 8710, B.U.S.C. 13780/244837, codice fiscale 09807430153, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02/6792.316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11966

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Paolo 80 a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Paolo 80 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani, in data 21 febbraio 1980, repertorio n. 10046, reg. società/imprese n. 4582, partita iva n. 94000700719, posizione busc 2380/180503, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12024

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32899 del 10 ottobre 2003, è annullato il decreto ministeriale del 6 marzo 2003, n. 32094 che approvava il programma di riorganizzazione aziendale del Fiatavio S.p.a., con sede e unità produttive in Torino limitatamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 12 gennaio 2004 ed è approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a Avio già Fiatavio S.p.a., con sede in Torino e unità di Torino (via Nizza e corso Giulio Cesare) (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32900 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 della ditta S.p.a. Palmar c/o Fiat Auto, con sede in Torino e unità di Piedimonte S. Germano Cassino (Frosinone), per il periodo dal 3 marzo 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32901 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. MA.RE.SI., con sede in Capodrise (Caserta) e unità di Capodrise (Caserta), S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 16 dicembre 2002 al 15 dicembre 2003.

Con decreto n. 32902 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. C&C, con sede in Ottaviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli), per il periodo dal 6 maggio 2003 al 5 maggio 2004.

Con decreto n. 32903 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Lanificio A. Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32904 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. BCE Sud, con sede in Torino e unità di Bari, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32905 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Dedita, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Milano, Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32906 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni stordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Lanificio Texere, con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 32907 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Lanificio Tallia Galoppo Verzoletto, con sede in Cossato (Biella), unità di Masserano (Biella), Pollone (Biella), per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 32908 del 10 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Dottor Ottolenghi & C., con sede in Trofarello (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2002 al 31 dicembre 2002.

03A11780

Approvazione della delibera adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Con ministeriale n. 9PP/80823/CONS-L-15 del 12 settembre 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 4 luglio 2003, concernente il nuovo regolamento di attuazione dello Statuto.

03A12027

Approvazione della delibera n. 4/02/AdD adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 9PP/80367/COM-L-44 del 9 maggio approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/02/AdD, adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 28 giugno 2002, concernente modifiche al vigente sistema sanzionatorio intese a rafforzare il sistema del ravvedimento operoso.

03A12028

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Onaosi

Con ministeriale n. 9PP/80623/OSI-L-6 del 31 luglio 2003 è stato approvato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il regolamento di riscossione dei contributi obbligatori e volontari di cui alla delibera n. 17 - allegato *C* del verbale per atto del notaio Margherita Palma, repertorio n. 12.496, racc. n. 2.836 - adottata dal consiglio di amministrazione dell'Onaosi in data 22 febbraio 2003.

03A12029

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32909 del 10 ottobre 2003, è annullato il decreto ministeriale del 6 marzo 2003, n. 32100 a favore della Fiatavio S.p.a. ora Avio S.p.a., con sede e unità produttive in Torino limitatamente al periodo dal 1º luglio 2003 al 12 luglio 2003 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Avio, con sede in Torino e unità di Torino (via Nizza e corso Giulio Cesare) (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32910 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Palmar c/o Fiat auto, con sede in Torino e unità di Piedimonte S. Germano Cassino (Frosinone), per il periodo dal 3 marzo 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32911 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente della ditta S.r.l. MA.RE.SI., con sede in Capodrise (Caserta) e unità di Capodrise (Caserta), S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 16 dicembre 2002 al 15 dicembre 2003.

Con decreto n. 32912 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. C & C. in Ottaviano (Napoli) e unità di Ottaviano (Napoli), per il periodo dal 6 maggio 2003 al 5 maggio 2004.

Con decreto n. 32913 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lanificio A. Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32914 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. BCE Sud, con sede in Torino e unità di Bari, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 32915 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dedita, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Milano, Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32916 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lanificio Texere, con sede in Gaglianico (Biella) e unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 32917 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lanificio Tallia Galoppo Verzoletto, con sede in Cossato (Biella) e unità di Masserano (Biella), Pollone (Biella), per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2003.

Con decreto n. 32918 del 10 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Dottor Ottolenghi & C., con sede in Trofarello (Torino) e unità di Trofarello (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 32945 del 20 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Larix, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Vercelli, per il periodo dal 17 agosto 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32946 del 20 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cubecom, con sede in Milano, unità di Calenzano (Firenze), Genova, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 18 aprile 2003 al 17 aprile 2004.

Con decreto n. 32947 del 20 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Big Time, con sede in Lallio (Bergamo), unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 9 maggio 2003 all'8 maggio 2004.

Con decreto n. 32948 del 20 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cocconi, con sede in Strada Settimo n. 399/13 Torino, unità di Strada Settimo n. 399/13 Torino, per il periodo dal 6 agosto 2003 al 5 agosto 2004.

Con decreto n. 32949 del 20 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Getronics, con sede in Milano, unità di Unità Nazionali, per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

03A11781 - 03A11896

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.», in forma abbreviata «Fondoposte», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 2003, all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.», in forma abbreviata «Fondoposte», con sede in Roma, viale Europa n. 175 è riconosciuta la personalità giuridica.

03A11809

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Istituto ricerche prove analisi CPM, in Bienno.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 agosto 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto ricerche prove analisi CPM - via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (BS).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A11899

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo TUV Italia S.r.l., in Cinisello Balsamo.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Tenuto conto che a seguito di un successivo esame della domanda del 22 aprile 2003 e della relativa documentazione presentata si è evidenziato che, a causa di un mero errore materiale, l'autorizzazione è stata rilasciata ai soli allegati V, VI e X ad integrazione del decreto Ministeriale del 17 settembre 2003 l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

TUV Italia Srl., via Bettola n. 32 - 20092 in Cinisello Balsamo (Milano).

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la validità fino al 3 ottobre 2006.

03A11935

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo OMNIA S.r.l., in Grosseto.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n.77;

Esaminata la domanda del 25 agosto 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

OMNIA S.r.l - Via Liri n. 87 - 58100 Grosseto.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A11936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli

Con decreto ministeriale prot. 1440/ASS del 23 ottobre 2003 è concesso, all'Unione nazionale organizzazioni di produttori ed agrumari (U.N.A.C.O.A.), il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 e successiva modifica.

03A11938

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica al Consorzio interuniversitario per i servizi innovativi di rete (CISIR)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2003 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario per i servizi innovativi in rete (CISIR), con sede in Roma.

03A11787

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del «Credito cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Spello e di Bettona - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Spello.

Si comunica che in data 21 luglio 2003 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria del «Credito Cooperativo Cassa Rurale ed artigiana di Spello e di Bettona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Spello (provincia di Perugia), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1º agosto 2002, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

03A12198

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'utilizzo delle preforme per la realizzazione di contenitori in PET destinati all'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Panna».

Con decreto dirigenziale n. 5945 del 15 ottobre 2003 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158,

è stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo delle preforme fornite dalle ditte di seguito specificate e prodotte a partire dai polimeri di PET già autorizzati, come da elenco agli atti, per la realizzazione di contenitori in PET destinati all'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata «Panna»:

Garda Plast S.p.a. di Polpenazze (Brescia);

Alpla Milano S.r.l. di Brembate Sopra (Bergamo).

Le prescrizioni, relative al controllo della migrazione globale e specifica, disposte con i precedenti provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di nuovi polimeri e di fornitori di preforme, sono confermate ed estese alle due nuove società fornitrici di preforme.

03A11784

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Villa dei Fiori piccola cooperativa sociale a r.l.» in liquidazione, in Cassacco.

Con deliberazione n. 3095 del 10 ottobre 2003, la giunta regionale ha nominato il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, liquidatore della cooperativa «Villa dei Fiori piccola cooperativa sociale a r.l.» in liquidazione, con sede in Cassacco, in sostituzione del signor Alessandro Dolvi.

03A11874

Gestione commissariale della cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», in Fiume Veneto

Con deliberazione n. 3094 del 10 ottobre 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto, ed ha nominato quale commissario governativo per un periodo di due mesi il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II n. 1, e quale vice commissario governativo il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

03A11788

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Integrazione alla determinazione n. 1323 del 16 luglio 2003 concernente il trasferimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Sattai» nei tipi «Addizionata di anidride carbonica» e «Naturale».

Il direttore del Servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale con determinazione n. 2128 del 9 ottobre 2003 ha integrato la precedente determinazione n. 1323 del 16 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2003, concernente il trasferimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sattai» dalla ditta «Sattai S.r.l.» alla ditta «Fonte Linas S.r.l.», con sede in Guspini Loc. Funtana Coperta, specificando che l'autorizzazione trasferita alla suddetta ditta «Fonte Linas S.r.l.» si riferisce all'imbottigliamento dell'acqua in contenitori in cartone politenato della capacità di lt 1 per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale e in contenitori in vetro della capacità di lt 1 e 0,5 per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale e addizionata di anidride carbonica.

03A11924

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501264/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 3 *

€ 0,77